

DELIBERAZIONE 11 APRILE 2018
253/2018/E/EEL

**CONFERMA DEL PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO NEI CONFRONTI DI UN UTENTE DEL
DISPACCIAMENTO IN PRELIEVO (DELIBERAZIONE 149/2017/E/EEL) RISPETTO A
STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI
DISPACCIAMENTO (PROCEDIMENTO AVVIATO CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ
342/2016/E/EEL) E REVISIONE DEL RELATIVO ALLEGATO B**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1014^a riunione del 11 aprile 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), ai sensi della deliberazione 8 febbraio 2018, 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio* e visto il decreto-legge 10 aprile 2018, n. 30;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) ed, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera d);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111);
- il vigente Testo Integrato in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento - *Settlement* (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/EEL (di seguito: deliberazione 342/2016/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 444/2016/R/EEL);

- la deliberazione dell’Autorità 16 marzo 2017, 149/2017/E/EEL (di seguito: 149/2017/E/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 23 marzo 2017, 177/2017/E/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2017, 193/2017/E/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 13 luglio 2017, 526/2017/E/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 9 aprile 2018, 228/2018/A.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha avviato una serie di procedimenti, di natura individuale, per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d) della legge 481/95 e dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, volti a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all’ingrosso dell’energia e del servizio di dispacciamento, suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull’andamento di tali mercati (di seguito: procedimenti 342/2016/E/EEL);
- nell’ambito dei procedimenti 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha adottato, nei confronti della società individuata nell’Allegato A al presente provvedimento individuale (di seguito: Società), il provvedimento prescrittivo 149/2017/E/EEL, riconoscendo alla medesima, al punto 3 del deliberato, la facoltà di trasmettere, entro il termine decadenziale di 30 giorni dalla notifica del suddetto provvedimento, ulteriori elementi utili a rivedere quanto definito nell’Allegato B al provvedimento;
- la Società si è avvalsa di tale facoltà sia in sede di audizione innanzi al responsabile del procedimento in data 5 aprile 2017 sia trasmettendo una nota in data 6 maggio 2017 (prot. Autorità 17397 del 15 maggio 2017).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- i rilievi di natura giuridico-procedimentale, avanzati dalla Società nell’ambito del procedimento a suo carico e richiamati nella nota del 6 maggio 2017, esulano dall’oggetto del presente provvedimento che ha unicamente la finalità di rivedere l’applicazione della misura prescrittiva definita nella deliberazione 149/2017/E/EEL, in considerazione degli eventuali elementi fattuali forniti dalla Società medesima.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con le modalità sopra descritte, la Società ha ravvisato la necessità di descrivere l’attività di programmazione distinguendo tra le due macrozone Sud e Nord;

- i. nella macrozona Sud, al fine di contenere e ottimizzare i costi di approvvigionamento a vantaggio dei propri clienti finali, un utente del dispacciamento avrebbe potuto adottare la seguente strategia di programmazione:
 - spostamento degli acquisti dalle zone con maggior prezzo zonale (Centro Nord, Centro Sud e Sardegna) verso le zone (Sud e Sicilia) dove si prevedeva che il prezzo zonale potesse risultare inferiore sul mercato del giorno prima;
 - posizionamento tendenzialmente lungo negli acquisti per ridurre l'esposizione al rischio di dover pagare un prezzo di sbilanciamento significativamente alto in caso di concordanza di una eventuale posizione corta con il segno di sbilanciamento macrozonale;
 - ii. i criteri di calcolo prefigurati nell'Allegato B alla deliberazione 149/2017/E/EEL, secondo la Società, risulterebbero distorsivi perché, misurando gli sbilanciamenti in valore assoluto, non catturerebbero la correlazione esistente tra sbilanciamenti positivi in alcune zone e sbilanciamenti negativi in altre zone, implicita nella prima parte della strategia di programmazione macrozonale di cui al punto i.; gli sbilanciamenti della Società, espressi in MWh, esemplificherebbero proprio questa situazione;
 - iii. la Società propone, pertanto, una diversa valutazione basata sul riproporzionamento degli sbilanciamenti netti orari nelle zone della macrozona Sud in misura corrispondente ai prelievi effettivi, rettificando in questo modo i programmi di prelievo; la valorizzazione delle differenze tra programmi originari e programmi rettificati, effettuata applicando i corrispondenti prezzi zonali, rappresenterebbe il vero (e contenuto) vantaggio economico conseguito dalla Società sfruttando i differenziali dei prezzi zonali; l'Autorità dovrebbe anche valutare come, a fronte di detto vantaggio, si sarebbe prodotto un effetto positivo per il sistema attraverso una riduzione del PUN;
 - iv. per quanto riguarda poi la valutazione della seconda parte della strategia di programmazione macrozonale di cui al punto i., la Società, in coerenza con quanto sopra descritto, suggerisce di calcolare gli sbilanciamenti come differenza tra i programmi rettificati e i prelievi effettivi e di applicare agli stessi una soglia di tolleranza fissa, espressa in MW e modulata sul prelievo massimo nell'intero periodo esaminato oppure a livello mensile; ciò al fine di tenere conto della variabilità dei prelievi mensili e di non penalizzare eccessivamente le posizioni lunghe assunte prudenzialmente dalla Società in alcuni mesi;
- con riferimento alla macrozona Nord, dove si sono registrati sbilanciamenti superiori alla soglia del 30% in 4 mesi consecutivi nel 2016, la Società avrebbe cercato di ridurre la propria posizione risultata tendenzialmente corta sul mercato del giorno prima, presentando offerte compensative sul mercato

infragiornaliero; a detta della Società, anche tali offerte andrebbero considerate in sede di valutazione degli sbilanciamenti;

- la Società, infine, evidenzia come nelle zone con elevati prezzi di sbilanciamento le soglie standard del 30% risultino eccessivamente penalizzanti: esse dovrebbero essere sostituite da delle bande assolute espresse in MW.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- come evidenziato nel documento per la consultazione 316/2016/R/EEL, le strategie di programmazione non diligente possono essere ricondotte a due distinte tipologie:
 - i. strategie finalizzate a trarre un vantaggio economico dalla prevedibilità del segno dello sbilanciamento aggregato zonale, riferito a ciascuna macrozona (di seguito: strategie sul segno);
 - ii. strategie finalizzate a trarre un vantaggio economico dal differenziale fra i prezzi zonalì all'interno della macrozona Sud (di seguito: strategie sul differenziale di prezzo);
- in sede di adozione dei provvedimenti prescrittivi, l'Autorità ha ritenuto opportuno adottare una metodologia di calcolo semplificata, basata sulla valorizzazione a prezzo zonale orario degli sbilanciamenti effettivi eccedentari la specifica soglia di tolleranza applicabile a ciascuna tipologia di unità non abilitata in ciascun mese e in ciascuna zona: in questo modo l'Autorità ha voluto riconoscere all'utente del dispacciamento la presenza di errori fisiologici nella programmazione, legati sia alle prestazioni medie degli operatori del settore sia agli eventuali elementi specifici adottati dall'utente stesso con riferimento al proprio portafoglio commerciale;
- in particolare, il calcolo alla base della metodologia semplificata è effettuato separatamente per ciascuna zona e ciascun mese, consentendo di compensare fra loro su base mensile e su base zonale i benefici maturati da ciascun utente del dispacciamento in esito a comportamenti non diligenti (maggiori ricavi per sbilanciamenti positivi o minori costi per sbilanciamenti negativi) con le eventuali perdite sofferte dal medesimo sempre in esito a comportamenti non diligenti (minori ricavi per sbilanciamenti positivi o maggiori costi per sbilanciamenti negativi); l'utente del dispacciamento è, pertanto, chiamato a restituire la sola posizione netta, ossia l'effettivo beneficio che ha tratto in quel dato mese e in quella data zona da una programmazione contraria ai principi di diligenza, perizia, prudenza e previdenza;
- la metodologia sopra descritta prevede altresì un tetto massimo alla restituzione, pari al beneficio in eccesso rispetto alla valorizzazione a prezzo zonale orario dell'intero sbilanciamento effettivo: in tale modo l'Autorità ha inteso garantire che la restituzione richiesta all'utente del dispacciamento, calcolata sulla base dei soli sbilanciamenti effettivi eccedentari rispetto alla specifica soglia di tolleranza, non possa eccedere, su base mensile e zonale, l'effettivo beneficio

maturato in quel mese e in quella zona e associato all'intero volume di sbilanciamento;

- la metodologia di calcolo prevista dall'Autorità, tuttavia, non tiene conto della posizione complessiva nella macrozona Sud, ma solamente della posizione associata a ciascuna zona: come evidenziato dalla Società nella propria memoria, essa può, pertanto, dare luogo a prescrizioni superiori agli effettivi vantaggi conseguiti in presenza di strategie sul differenziale di prezzo, quali quelle descritte nella documentazione inviata dalla Società; pertanto, viene accolta l'esigenza adottata dalla Società di utilizzare una metodologia di calcolo alternativa che, di fatto, assorbe la proposta di calcolo dalla medesima formulata;
- in un mercato che funziona correttamente i prezzi del mercato infragiornaliero convergono, mano a mano che ci si avvicina al tempo reale, al valore dell'energia scambiata in tempo reale che, nelle sue componenti spaziale, temporale e merceologica, dovrebbe essere riflesso dal prezzo di sbilanciamento; in un tale contesto l'utente del dispacciamento è chiamato a valutare se coprire le proprie posizioni con acquisti e vendite sul mercato infragiornaliero oppure se preferire una valorizzazione al prezzo di sbilanciamento stesso;
- nel periodo oggetto della misura prescrittiva come evidenziato in diverse occasioni dall'Autorità, l'allora disciplina degli sbilanciamenti non era sempre in grado di fornire segnali di prezzo coerenti con il valore dell'energia scambiata in tempo reale e, conseguentemente, con il reale stato, lungo o corto, del sistema elettrico: anzi, in diversi casi, la scarsa significatività dei prezzi di sbilanciamento ha favorito arbitraggi che si sono rivelati causa di oneri significativi in capo al sistema elettrico;
- per questo motivo l'Autorità ha ritenuto opportuno esplicitare (con il comma 14.6 della deliberazione 111) l'obbligo di una programmazione basata sui principi di diligenza, perizia, prudenza e previdenza, proprio per contrastare eventuali comportamenti non conformi alle finalità del servizio di dispacciamento, favoriti da segnali di prezzo non coerenti con l'effettivo stato del sistema;
- tale programmazione diligente, in particolare, deve estrinsecarsi nell'ambito dei mercati dell'energia: in altre parole spetta all'utente del dispacciamento ottimizzare la propria strategia di acquisto e vendita al fine di coniugare le proprie esigenze di copertura con i canoni di correttezza di cui al comma 14.6 della deliberazione 111;
- non può, quindi, essere accolta l'istanza della Società di considerare ai fini delle valutazioni sulla diligenza anche i volumi sottesi alle offerte presentate dall'utente del dispacciamento e non accettate sul mercato infragiornaliero: l'utente del dispacciamento che avrebbe voluto conformarsi alla programmazione diligente, infatti, da un lato, avrebbe evitato di assumere già sul mercato del giorno prima posizioni così divergenti rispetto ai prelievi effettivi e, dall'altro, avrebbe cercato in tutte le sessioni del mercato infragiornaliero di

ridurre la propria esposizione in termini di sbilanciamento, anche per il tramite di opportune strategie di prezzo;

- l’Autorità non ha ritenuto opportuno utilizzare soglie in valore assoluto, al fine di non creare discriminazioni fra utenti del dispacciamento con portafogli di dimensione contenuta e utenti del dispacciamento con portafogli di dimensione più ampia; a tal proposito le soglie di tolleranza sono state identificate sulla base delle prestazioni degli operatori aventi portafogli di dimensione contenuta, analoghe a quelle del portafoglio detenuto dalla Società, la cui proposta di revisione al rialzo della soglia non può, pertanto, essere accolta.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- alcuni degli elementi fattuali evidenziati dalla Società, pur non assumendo rilievo quanto ai presupposti che hanno determinato il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 149/2017/E/EEL che, sotto questo profilo, non può che essere confermato, rilevano però al fine di una revisione delle determinazioni contenute nell’Allegato B alla citata deliberazione.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno prevedere, ai fini della quantificazione degli importi sottesi alla misura prescrittiva, una metodologia di calcolo alternativa, finalizzata a valutare la posizione complessiva della Società all’interno della macrozona Sud, come risultante dalla somma di due distinti contributi:
 - i. vantaggi economici associati all’adozione di strategie sul differenziale di prezzo;
 - ii. vantaggi economici associati all’adozione di strategie sul segno, riferite alla posizione netta oraria associata a ciascuna macrozona;
- sia opportuno, nell’ambito della metodologia alternativa di cui al punto precedente:
 - i. non considerare la soglia di sbilanciamento standard, riferita al livello medio di programmazione degli utenti del dispacciamento; tale soglia è rilevante per considerare sbilanciamenti strutturali derivanti dalla programmazione dei prelievi a livello zonale, ma non risulta applicabile a sbilanciamenti frutto di una strategia specifica quale quella adottata nella macrozona Sud;
 - ii. prevedere che la Società sia comunque chiamata a restituire il minor importo fra quello risultante dall’applicazione della metodologia di calcolo originaria di cui alla deliberazione 149/2017/E/EEL e quello risultante dall’applicazione della metodologia di calcolo alternativa;
- sia, pertanto, opportuno confermare il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 149/2017/E/EEL, modificando, come specificato in motivazione, il contenuto dell’Allegato B ai sensi del punto 4 della medesima deliberazione con

riferimento ai criteri di calcolo degli importi sottesi al provvedimento prescrittivo, come motivato *supra*;

- sia necessario individuare le tempistiche con cui Terna procede alla regolazione delle partite economiche sottese al provvedimento 149/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all'Allegato B al presente provvedimento

DELIBERA

1. di confermare il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 149/2017/E/EEL, modificando il contenuto del relativo Allegato B, che viene pertanto sostituito dall'Allegato B al presente provvedimento, ai sensi del punto 4 della medesima deliberazione, al fine di tenere conto dell'applicazione della metodologia di calcolo alternativa;
2. di prevedere che Terna proceda alla determinazione delle partite economiche sottese al provvedimento 149/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all'Allegato B al presente provvedimento, entro l'ultimo giorno di aprile 2018 (con liquidazione delle partite economiche con valuta il sedicesimo giorno lavorativo di maggio 2018);
3. di notificare il presente provvedimento, comprensivo di tutti i suoi allegati, alla Società e a Terna;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it ad eccezione dell'Allegato B; la pubblicazione dell'Allegato A è differita al momento in cui saranno stati adottati i provvedimenti di chiusura di tutti i procedimenti sanzionatori conseguenti ai procedimenti individuali prescrittivi di cui alla deliberazione 342/2016/E/EEL.

11 aprile 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni